

Foglio informativo relativo ad operazioni di *Sconto diretto finanziario*

INFORMAZIONI SULLA BANCA

ViViBanca S.p.A.

già Credito Salernitano S.c.p.a. e TerFinance S.p.A.

Via San Pio V, 5 - 10125 Torino - tel. 011.19781000

Sede Secondaria: Viale Wagner, 8 - 84131 Salerno

Fax 011.19698000 sito web www.vivibanca.it e-mail: info@vivibanca.it

Cap. Soc.: € 31.397.751,00 - Iscr. Reg. Imprese Torino Cod. Fisc. e P. Iva 04255700652

Iscritta con il N. 5647 all'Albo delle Banche - Codice ABI 05030

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

DATI E QUALIFICA SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE/A DISTANZA

Nome e Cognome/Ragione Sociale

Sede (indirizzo)

(telefono e e-mail)

Iscrizione ad Albi o Elenchi

Numero Delibera Iscrizione Albo/Elenco

Qualifica

CHE COS'È LO SCONTO DIRETTO FINANZIARIO

Tramite l'operazione di "sconto diretto finanziario" la Banca, previa deduzione dell'interesse, eroga al cliente l'importo di una cambiale diretta (vaglia cambiario o pagherò cambiario) emessa dallo stesso cliente all'ordine della Banca. Pertanto, il debitore assume un'obbligazione cambiaria nei confronti della Banca.

In altri termini, lo sconto diretto finanziario è un'operazione di prestito a fronte del rilascio da parte del cliente di una cambiale in favore della Banca a maggior garanzia del finanziamento. La Banca, quindi, mette a disposizione del cliente una determinata somma per un periodo prestabilito. Alla scadenza il debitore è tenuto a restituire la somma tramite il pagamento dell'effetto: sulla somma prestata la Banca trattiene in via anticipata l'importo dell'interesse di sconto

Tra i **principali rischi**, vanno tenuti presenti:

- la possibilità di subire azioni esecutive da parte della Banca al fine di recuperare il credito vantato
- rischio tasso: il cliente non potrà beneficiare di eventuali riduzioni di tasso registrate sui mercati monetari essendo l'operazione chiusa e definitiva nel momento iniziale dello sconto.

APERTURA DI CREDITO ASSISTITA DALLA GARANZIA DIRETTA DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI EX LEGGE 662/96

È possibile richiedere, qualora sussistano i requisiti previsti dalla normativa vigente, che le aperture di credito vengano assistite dalla Garanzia Diretta del Fondo di Garanzia per le PMI ex Legge 662/96 e successive modifiche e integrazioni, il cui scopo è di facilitare l'accesso al credito delle PMI attraverso l'intervento di garanzia dello Stato. In tal caso, essendo la banca soggetto richiedente accreditato presso il Fondo, verrà valutata l'ammissibilità all'intervento di garanzia.

Il ricorso alla Garanzia Diretta del Fondo ex Legge 662/96 (ed anche in caso di garanzia indiretta per intervento di Confidi controgarantiti sullo stesso Fondo) comporta necessariamente il rispetto di tutti gli ulteriori requisiti e delle disposizioni previste dal Regolamento, reperibile sul sito internet www.fondidigaranzia.it

CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO

IPOTESI	COSTO DELL’AFFIDAMENTO SU BASE TRIMESTRALE	TAEG
Esempio 1: Affidamento di Euro 5.000,00 Utilizzato nel trimestre: Euro 5.000,00	Euro 130,00	11,607%
Esempio 2: Affidamento di Euro 50.000,00 Utilizzato nel trimestre: Euro 50.000,00	Euro 1.277,50	11,383%

VOCI DI COSTO		
	Tasso debitore annuo nominale massimo sulle somme utilizzate	10,00%
	Modalità di calcolo degli interessi	Gli interessi sono calcolati con riferimento all’anno civile (365 giorni)

Il **Tasso Effettivo Globale Medio** (TEGM), previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di sconto può essere consultato in Filiale (si veda la categoria “Anticipi, sconti e altri finanziamenti alle imprese”).

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

IMPORTI MASSIMI DI SPESE E COMMISSIONI		
Giorni banca:		
• su piazza		8 giorni lavorativi
• fuori piazza		10 giorni lavorativi
Commissioni di incasso:		
• su piazza		Euro 8,00
• fuori piazza		Euro 10,00
Spese borderò		0,20%
Commissione su effetti protestati		Euro 30,00
Commissione per richiamo/insoluto effetto		Euro 30,00
Spese invio comunicazioni periodiche		Euro 1,50
Richiesta elenco movimenti ultimi 4 anni		Euro 1,00
Richiesta elenco movimenti oltre 4 anni		Euro 5,00
Richiesta copia estratto conto scalare successivi al 2010		Euro 2,00 ad estratto conto
Richiesta copia estratto conto scalare precedenti al 2010		Euro 10,00 ad estratto conto
Richiesta copia documentazione e ricerche (per singolo documento):		
• contratti		Euro 5,00
• contabili		Euro 1,00
• F24/F23		Euro 2,00

Commissione avvio iter CAI	Euro 10,00
Recupero spese invio posta ordinaria	Euro 1,50
Recupero spese invio posta raccomandata	Euro 6,00
Recupero spese invio telegramma	Euro 10,00
Richiesta copia assegni bancari e circolari	Euro 10,00

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il cliente ha diritto di recedere dal contratto in **qualsiasi momento** senza spese e pagando contestualmente quanto utilizzato e gli interessi maturati.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto

In caso di recesso del Cliente, la Banca è tenuta a chiudere il rapporto entro 10 giorni decorrenti dalla data di pagamento di quanto dovuto dal Cliente stesso per capitale e interessi maturati e per la definizione delle operazioni in corso.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (**ViViBanca S.p.A - Ufficio Reclami – Via San Pio V, 5 10125 – Torino** **Telefono: 011 19781060 - fax: 011 1969809 – indirizzo mail: reclami@vivibanca.it, vivibanca.reclami@pec.it**), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF).** Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all'intermediario.
- **Conciliatore Bancario Finanziario.** Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it oppure chiedere all'intermediario.
- **Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)** www.acf.consob.it. In data 9 gennaio 2017 è stato attivato l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito con Delibera Consob n. 19602 del 4 maggio 2016 e del cui funzionamento la Banca fornisce informazioni sul proprio sito web. Il reclamante può rivolgersi a tale soggetto per le controversie con l'intermediario relative alla violazione da parte di questo degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013. Non rientrano nell'ambito di operatività dell'ACF le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a euro cinquecentomila. Sono esclusi dalla cognizione dell'ACF i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell'intermediario degli obblighi sopra indicati e quelli che non hanno natura patrimoniale. L'ACF promuove forme di collaborazione con gli altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, anche al fine di risolvere questioni relative alla delimitazione delle reciproche competenze. Il ricorso all'ACF può essere proposto esclusivamente dall'investitore, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore. Il ricorso può essere proposto quando, sui medesimi fatti oggetto dello stesso: a) non sono pendenti, anche su iniziativa dell'intermediario a cui l'investitore ha aderito, altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie; b) è stato preventivamente presentato reclamo all'intermediario al quale è stata fornita espressa risposta, ovvero sono decorsi più di sessanta giorni dalla sua presentazione, senza che l'intermediario abbia comunicato all'investitore le proprie determinazioni. Il ricorso all'ACF deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo all'intermediario ovvero, se il reclamo è stato presentato anteriormente alla data di avvio dell'operatività dell'ACF, entro un anno da tale data. Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.

LEGENDA

Fido o affidamento	Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il saldo disponibile.
Capitalizzazione degli interessi	Gli interessi possono essere addebitati sul conto corrente solo se il cliente espressamente autorizzi ai sensi dell'art. 120 TUB, lettere a) e b) del II comma. In ogni caso sono conteggiati il 31 dicembre di ciascuno anno e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo. Nel caso di chiusura dell'apertura di credito o nell'ipotesi in cui il relativo contratto sia stipulato e si esaurisca nel corso dello stesso anno solare, gli interessi vengono conteggiati al termine dell'apertura di credito per cui sono dovuti e sono immediatamente esigibili.
Tasso debitore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.
Tasso debitore annuo effettivo	E' il tasso debitore annuo comprensivo della capitalizzazione degli interessi
Tasso di interesse di mora	Rappresenta il maggior tasso che il cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle somme da lui dovute in caso di recesso da parte della Banca dal rapporto di apertura di credito in conto corrente
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM della categoria "Anticipi e sconti", aumentarlo di un quarto, aggiungere altri 4 punti percentuali e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.